



COMUNE DI CASALSERUGO
Provincia di Padova

* * * *

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

- Approvato con delibera di C.C. n. 19/26.04.2007, esecutiva a' termini di legge; (parere favorevole dell'ULSS n. 16 del 18.04.2007);
- Ripubblicato dal 30.05.2007 al 14.06.2007 (Reg. Pubbl. n. 484/2007);
- Integrato all'art. 32 - legge: g) - con delibera di C.C. n. 26/05.10.2012, esecutiva a' termini di legge;
- Ripubblicato dal 10.11.2012 al 25.11.2012 (Reg. Pubbl. n. 654/2012)



Il Segretario Comunale
Baldo dr. Fabrizio

CAPO I
DEFINIZIONI

Art. 1

CAPO II
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO

- Art. 2 – Dichiarazione di morte
- Art. 3 – Denuncia della causa di morte
- Art. 4 – Malattie infettive
- Art. 5 – Scheda di morte
- Art. 6 – Morte violenta
- Art. 7 – Rinvenimento di parti di cadavere
- Art. 8 – Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 9 – Nati morti
- Art. 10 – Prodotti abortivi

CAPO III
PERIODO D'OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 11 – Durata del periodo
- Art. 12 – Protrazione della durata del periodo
- Art. 13 – Riduzione della durata del periodo
- Art. 14 – Modalità per l'osservazione

CAPO IV
CAMERA MORTUARIA

Art. 15 – Camera mortuaria

CAPO V
TRASPORTO DEI CADAVERI E CELEBRAZIONI

- Art. 16 – Oneri
- Art. 17 – Modalità
- Art. 18 – Malattie infettive-diffusive
- Art. 19 – Radioattività
- Art. 20 – Percorso del corteo
- Art. 21 – Celebrazioni
- Art. 22 – Autorizzazione al trasporto
- Art. 23 – Autorizzazioni al trasporto di morti per malattie infettive-diffusive
- Art. 24 – Caratteristiche del feretro e preparazione del cadavere
- Art. 25 – Trasporto fuori Comune
- Art. 26 – Trasporto da o per l'estero

- Art. 27 – Provenienza da fuori Comune
- Art. 28 – Percorso del trasporto
- Art. 29 – Trasporto di cadaveri destinati allo studio
- Art. 30 – Trasporto di resti mortali e ceneri

CAPO VI

RISCONTRO DIAGNOSTICO

- Art. 31 – Riscontro diagnostico

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

- Art. 32 – Aveni titolo alla sepoltura
- Art. 33 – Sepoltura di parti anatomiche di persona vivente
- Art. 34 – Permesso alla sepoltura
- Art. 35 – Pluralità di titolari di sepolcro
- Art. 36 – Formalità della domanda
- Art. 37 – Apertura di tumuli
- Art. 38 – Ordine e vigilanza

CAPO VIII

OSSARIO COMUNE

- Art. 39 – Ossario comune

CAPO IX

INUMAZIONI

- Art. 40 – Definizioni
- Art. 41 – Disciplina
- Art. 42 – Numerazione delle fosse
- Art. 43 – Requisiti delle fosse
- Art. 44 – Caratteristiche del feretro
- Art. 45 – Singolarità nel feretro
- Art. 46 – Modalità
- Art. 47 – Piante sulle fosse
- Art. 48 – Manufatti sulle fosse

CAPO X

TUMULAZIONI ED ASSEGNAZIONE DEI LOCULI

- Art. 49 – Tipologie
- Art. 50 – Requisiti del feretro
- Art. 51 – Assegnazione e concessione tombe, loculi, ossari
- Art. 52 – Concessionari dei tumuli
- Art. 53 – Tariffe
- Art. 54 – Differenziazione tariffe
- Art. 55 – Spese di manutenzione

- Art. 56 – Disciplina del singolo tumulo
Art. 57 – Retrocessione dalla concessione di tumulo

CAPO XI

SEPOLTURE PRIVATE

- Art. 58 – Concessionari di aree per sepolture
Art. 59 – Disciplina delle sepolture private
Art. 60 – Aveni titolo alla sepoltura
Art. 61 – Retrocessione dalla concessione d'area
Art. 62 – Durata delle concessioni d'area
Art. 63 – Rinuncia od abbandono di sepolture private

CAPO XII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 64 – Disposizioni generali
Art. 65 – Esumazioni ordinarie e straordinarie
Art. 66 – Esumazioni ordinarie
Art. 67 – Esumazioni straordinarie
Art. 68 – Periodi per le esumazioni straordinarie
Art. 69 – Reperti
Art. 70 – Smaltimento dei rifiuti
Art. 71 – Apertura di feretri
Art. 72 – Periodo di sepoltura
Art. 73 – Estumulazioni ordinarie
Art. 74 – Riduzione di cadavere
Art. 75 – Modalità per esumazione ed estumulazione
Art. 76 – Estumulazione per trasferimento
Art. 77 – Estumulazioni straordinarie di feretri destinati a fosse
Art. 78 – Motivi d'estumulazione
Art. 79 – Estumulazioni ed esumazioni coatte

CAPO XIII

CREMAZIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

- Art. 80 – Creazione
Art. 81 – Affidamento delle ceneri
Art. 82 – Conservazione e custodia
Art. 83 – Cessazione dell'affidamento – migrazione dell'affidatario

CAPO XIV

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

- Art. 84 – Autorizzazione alla costruzione
Art. 85 – Autorizzazione alla sepoltura
Art. 86 – Tasse

CAPO XV

NORME DI SERVIZIO E PERSONALE ADDETTO

- Art. 87 – Custodia
- Art. 88 – Compiti del custode-necroforo
- Art. 89 – Personale

CAPO XVI

POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 90 – Orari d'apertura
- Art. 91 – Visitatori
- Art. 92 – Presenze durante le operazioni
- Art. 93 – Contegno
- Art. 94 – Pulizia
- Art. 95 – Decorazioni delle lapidi
- Art. 96 – Manutenzione degli ornamenti
- Art. 97 – Sospensione dei lavori
- Art. 98 – Riti funebri
- Art. 99 – Divieti

CAPO XVII

CONTRAVVENZIONI

- Art. 100 – Sanzioni applicabili
- Art. 101 – Erezione o posa manufatti
- Art. 102 – Difformità dei manufatti

CAPO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 103 – Rinvii
- Art. 104 – Entrata in vigore

CAPO I
DEFINIZIONI

Art. 1

1. L'accezione di "Sindaco" usata nel presente Regolamento deve intendersi quale Ufficiale di governo responsabile del servizio di Stato Civile. Le relative funzioni possono essere delegate a funzionari comunali incaricati, secondo il principio di rispetto della separazione delle competenze gestionali. È fatta salva la competenza del Sindaco strictu sensu quale Autorità Sanitaria locale.

CAPO II
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO

Art. 2 - Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta al più presto possibile, e comunque entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte è avvenuta fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può essere fatta anche da persone informate.

2. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore, o chi ne è delegato dalla relativa Amministrazione, deve trasmettere avviso della morte nel termine di 24 ore all'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 3 - Denuncia della causa della morte

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo precedente, i medici, a norma dell'art. 103, 1° comma, lett. a) del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sia stata la causa.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 4 - Malattie infettive

1. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune, attraverso l'Ufficiale dello Stato Civile, deve darne immediata informazione all'U.L.S.S. dove è avvenuto il decesso.

Art. 5 - Scheda di morte

1. La denuncia della causa di morte, di cui agli articoli precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte, istituita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Copia della scheda di morte dev'essere inviata entro 30 giorni dal Comune all'U.L.S.S. competente per territorio. La trasmissione della scheda è a cura dell'Ufficio dello Stato Civile.

3. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 6 – Morte violenta

1. Ove dalla scheda di morte risulti, o sorga comunque il sospetto, che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 7 – Rinvenimento di parti di cadavere

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'U.L.S.S. competente.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'U.L.S.S. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, quindi comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria affinché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

3. Le parti di cadavere od i resti mortali, se è noto a chi appartenevano, devono essere seppelliti nella tomba con il cadavere di cui facevano parte, sempre che ciò sia conveniente ed operativamente possibile; diversamente, essi vengono inumati, o, se scheletrizzati, deposti nell'ossario comune.

Art. 8 – Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile in carta non bollata e senza spese.

2. Salvo i casi previsti nei regolamenti speciali, l'Ufficiale dello Stato Civile non può accordare l'autorizzazione se non siano trascorse 24 ore dalla morte, accertata dal medico necroscopo, il quale deve redigere un certificato della visita fatta. Tale certificato si allega al registro degli atti di morte.

3. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere e resti mortali di cui all'articolo precedente.

Art. 9 – Nati morti

1. Per i nati morti si seguono le disposizioni degli articoli precedenti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 10 – Prodotti abortivi

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete, e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'U.L.S.S.

2. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere seppelliti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'U.L.S.S., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III

PERIODO D'OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 11 – Durata del periodo

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuto".

Art. 12 – Protrazione della durata del periodo

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 13 – Riduzione della durata del periodo

1. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, od il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico competente designato dall'U.L.S.S., il Sindaco può ridurre il periodo d'osservazione a meno di 24 ore.

Art. 14 – Modalità per l'osservazione

1. Durante il periodo d'osservazione il corpo dev'essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita; anche a tal fine dev'esserne assicurata adeguata sorveglianza. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico competente dell'U.L.S.S. adotta le misure cautelative necessarie.

2. Il mantenimento in osservazione di cadaveri di persone, cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'U.L.S.S. competente.

CAPO IV

CAMERA MORTUARIA

Art. 15 – Camera mortuaria

1. Il Comune dispone di una camera mortuaria che ha la funzione di consentire l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

CAPO V

TRASPORTO DEI CADAVERI E CELEBRAZIONI

Art. 16 – Oneri

1. Il trasporto dei cadaveri è a carico dei familiari, conviventi od eredi.
2. Il Comune assume l'onere delle spese di trasporto dei cadaveri solo nei casi di persone non abbienti od in totale stato di abbandono. I Servizi Sociali svolgeranno, di volta in volta, indagini per verificare la sussistenza delle condizioni di non abbienza o di totale stato di abbandono. Il Responsabile dei Servizi Sociali Comunali adotterà di conseguenza il relativo provvedimento d'assunzione delle spese di trasporto.

Art. 17 – Modalità

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo III dev'essere eseguito in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Art. 18 – Malattie infettive-diffusive

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo d'osservazione, dovrà essere depositato nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa espressamente le vieti.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi di trasporti da o per l'estero.

Art. 19 – Radioattività

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'U.L.S.S. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione *del cadavere* siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 20 – Percorso del corteo

1. I cortei funebri devono seguire la via più breve dal luogo dove è stato chiuso il feretro al cimitero o ad altra destinazione designata. Sono consentite le soste presso l'abitazione del defunto, ove il feretro può restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del medico competente dell'U.L.S.S., nonché presso il *luogo ove si svolge la cerimonia funebre*. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere effettuata durante il percorso.
2. I cortei funebri non possono essere interrotti da persone, veicoli od altro, ad eccezione dei mezzi di pubblico soccorso.

Art. 21 – Celebrazioni

1. Le celebrazioni con rito cattolico, o con rito di altre confessioni riconosciute dallo Stato Italiano, vengono svolte nei rispettivi luoghi di culto.

2. Celebrazioni diverse da quelle del precedente comma possono essere svolte nei luoghi richiesti, previa autorizzazione del Sindaco o di altra Autorità di Pubblica Sicurezza competente.

Art. 22 – Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto d'un cadavere, di resti mortali o di ceneri entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco con apposito atto. L'atto è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, qualora nel loro territorio siano tributate onoranze.

2. Il trasporto d'un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo della loro definitiva sepoltura sono autorizzati dal Sindaco con unico atto.

3. L'incaricato del trasporto d'un cadavere, di resti mortali o di ceneri dev'essere munito della citata autorizzazione, la quale deve venire consegnata al custode del cimitero.

Art. 23 – Autorizzazione al trasporto di morti per malattie infettive-diffusive

1. Per i morti a causa di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto disciplinata dall'articolo precedente può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990, seguendo le prescrizioni degli artt. 17 e 23 del presente Regolamento.

Art. 24 – Caratteristiche del feretro e preparazione del cadavere

1. Per il trasporto di cadaveri all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumati, tumulati o cremati, si osservano le disposizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, i cadaveri devono essere sottoposti a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

3. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo ai cadaveri che devono essere trasportati in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito dopo che siano trascorse 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti d'imbalsamazione.

Art. 25 – Trasporto fuori Comune

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune deve farsi direttamente dal domicilio, o dal luogo di sepoltura, con apposito carro chiuso.

2. I necrofori non possono abbandonare il cadavere finché non sarà stato consegnato all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 26 – Trasporto da o per l'estero

1. Per i trasporti di cadaveri da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Per il trasporto di cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione del 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di cadaveri provenienti o diretti verso Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino si fa riferimento agli artt. 28 e 29 nel D.P.R. n. 285/1990.

Art. 27 – Provenienza da fuori Comune

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero dev'essere accompagnato da regolari autorizzazioni per il trasporto e la sepoltura.

Art. 28 – Percorso del trasporto

1. Sia nel caso dell'articolo precedente, sia quando un feretro debba attraversare il territorio comunale, il convoglio funebre deve, per quanto è possibile, percorrere la strada più breve.

Art. 29 – Trasporto di cadaveri destinati allo studio

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando, per quanto concerne la riconsegna del cadavere, quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 30 – Trasporto di resti mortali e ceneri

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali o di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri. Le ossa umane, i resti mortali devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

3. Le ceneri devono essere contenute in un'urna cineraria conforme alla normativa vigente.

CAPO VI

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 31

1. I risultati dei riscontri diagnostici, eseguiti a norma degli artt. 37 e 38 del D.P.R. n. 285/1990, devono essere comunicati al Sindaco dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura per eventuale rettificazione della scheda di morte. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici alla competente U.L.S.S., secondo le procedure di cui all'art. 5, 2° comma, del presente Regolamento.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione dev'essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U.L.S. approvato con R.D. n. 1265/1934 e successive modificazioni.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

Art. 32 – Aventi titolo alla sepoltura

1. Nel cimitero devono essere seppelliti, quando non venga richiesta altra destinazione:
- a) i cadaveri delle persone residenti in vita nel territorio del Comune;
 - b) i cadaveri delle persone non residenti in vita ma nate a Casalserugo o iscritti, per nascita, all'anagrafe;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero di Casalserugo;
 - d) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune e non reclamati, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento;
 - f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate;
 - g) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori del Comune.

Art. 33 – Sepoltura di parti anatomiche di persona vivente

1. È ammessa la sepoltura in cimitero di parti anatomiche umane riconoscibili, asportate a seguito d'operazione chirurgica, di cui all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.
2. Nessuna parte anatomica può essere seppellita nel cimitero senza il permesso rilasciato dal funzionario incaricato dell'U.L.S.S..
3. Il permesso viene ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singolo contenitore e depositato agli atti, secondo la prassi.
4. Le parti anatomiche non possono essere tumulate in loculo. Esse possono essere:
 - a) inumate;
 - b) cremate;
 - c) cremate e tumulate in cinerario od ossario. In tal caso le ceneri devono essere contenute in un'apposita urna di materiale conforme ai requisiti di legge, perfettamente sigillata, recante all'esterno la dicitura "Parte anatomica di" seguita dal nome, cognome e data di nascita dell'amputato. Nessuna iscrizione dev'essere apposta sulla lapide.
5. Non è data facoltà ad alcuno di chiedere l'esumazione della parte anatomica, nemmeno dopo la morte dell'amputato, al fine di procedere alla riunificazione del corpo.
6. Il Comune, quando lo ritiene opportuno, procede all'esumazione ordinaria per porre i resti esclusivamente nell'ossario comune.
7. Il periodo d'inumazione è quello previsto per i cadaveri seppelliti.
8. Il Comune pone un segno anonimo ad indicare che la fossa è occupata. Non è concessa la posa di lapide od altro segno da parte di privati.

Art. 34 – Permesso alla sepoltura

1. Nessun defunto può essere seppellito nel cimitero senza il permesso rilasciato dal funzionario incaricato.
2. Il permesso viene ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singolo defunto e depositato agli atti, secondo la prassi. I feretri possono essere temporaneamente depositati nella camera mortuaria, previa autorizzazione del responsabile.
3. Il periodo di deposito di cui al precedente comma non può in nessun caso oltrepassare la durata indicata nell'autorizzazione medesima.

Art. 35 – Pluralità di titolari di sepolcro

1. Nel caso di sepolture, private o meno, qualora i titolari siano più d'uno in virtù di concessione o per successione, essi, entro un anno dalla data d'acquisizione del titolo, devono designare uno solo tra loro, il quale assuma l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità di tutti gli altri titolari. Scaduto il termine, ed in mancanza della designazione da parte degli interessati, il Comune provvederà d'ufficio all'individuazione, scegliendo il maggiorenne più giovane d'età.

Art. 36 – Formalità della domanda

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione, ecc.) od una concessione (area, loculo, ossario, cinerario, ecc.) o l'apposizione di croce o lapide, s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione il Comune si riterrà e resterà estraneo all'azione che ne consegue. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere lo stato di fatto, fino a che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice in ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 37 – Apertura di tumuli

1. L'apertura e la chiusura dei tumuli devono essere eseguite da personale autorizzato dal Comune.

2. È consentita l'apertura di tumuli, siano essi dati in concessione o privati, da parte dei titolari solo nel caso non vi siano defunti seppelliti.

3. La sola asportazione di lapide non è considerata apertura di tumulo.

Art. 38 – Ordine e vigilanza

1. La responsabilità della manutenzione dei cimiteri spetta all'Ufficio Tecnico Comunale; quella inerente all'ordine ed alla vigilanza spetta al Sindaco.

2. La vigilanza ed il controllo sull'intero servizio e strutture cimiteriali, per quanto attiene agli aspetti sanitari, spetta all'U.L.S.S. competente.

CAPO VIII

OSSARIO COMUNE

Art. 39

1. Nel cimitero è garantita la presenza di ossari consistenti in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione.

2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Nell'ossario comune possono essere anche destinate le ceneri dei cadaveri per le quali non sia stato diversamente disposto.

CAPO IX

INUMAZIONI

Art. 40 – Definizioni

1. Per campo s'intende l'insieme delle fosse non separate da altri manufatti verticali (loculi, cappelline, mura, ecc.).
2. Un campo può essere composto da più riquadri.
3. Per riquadro s'intende l'insieme delle fosse delimitato da sentieri larghi più dei camminatoi esistenti tra fossa e fossa, e che lo cingono da un lato a quello opposto.
4. La ripartizione dei campi e dei riquadri è disposta con apposito atto e planimetria dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale provvede altresì alla numerazione delle fosse.

Art 41 – Disciplina

1. È garantita la presenza, nel cimitero comunale, di campi destinati alla sepoltura per inumazione, all'aperto od al coperto, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche, ed al livello della falda freatica.
2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro, e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità, secondo la numerazione progressiva definita dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. L'assegnazione delle fosse avviene in stretto ordine progressivo crescente numerico.
4. Non è ammessa la sepoltura nelle fosse di cassettoni contenenti resti mortali o di urne cinerarie.
5. L'Ufficio Tecnico determina quali riquadri debbano essere riservati alla sepoltura dei deceduti recenti e quali ai cadaveri estumulati rinvenuti indecomposti.
6. Non si può utilizzare un altro riquadro se prima non sia stato completato quello corrente.

Art. 42 – Numerazione delle fosse

1. Ogni fossa sarà contrassegnata da un cippo portante il numero progressivo. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo aver coperto la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto. Su tale targhetta, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

Art. 43 – Requisiti delle fosse

1. Ciascuna fossa deve essere scavata fino a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero. Dopo che vi è stato depresso il feretro, essa deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone d'oltre dieci anni d'età devono avere, nella loro parte più profonda (a m. 2), la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80, e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. Le fosse per i cadaveri dei fanciulli d'età inferiore ai dieci anni devono avere, nella parte più

profonda (a m. 2), la lunghezza di m. 1,50, la larghezza di m. 0,50, e devono distare tra loro almeno m. 0,50 da ogni lato.

4. I camminatoi fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri, ma devono essere ricavati dalla fascia di terreno che separa fossa da fossa.

Art. 44 – Caratteristiche del feretro

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di cadaveri provenienti da altro Comune o dall'estero, per i quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, di norma la cassa di legno dev'essere contenuta *in quella* metallica. Per l'inumazione verrà asportata la cassa metallica, altrimenti si procederà ai sensi dell'art. 75, 2° comma, del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 45 – Singolarità nel feretro

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione dev'essere chiuso in cassa di legno e seppellito in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e seppelliti in una stessa fossa.

Art. 46 – Modalità

1. Per calare nella fossa un feretro si deve avere la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione è eseguita a mezzo di corde o a braccia o con meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa viene subito riempita come indicato nell'art. 43, 1° comma.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

Art. 47 – Piante sulle fosse

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi, si possono deporre esclusivamente fiori, corone e piccole piante in vaso.

Art. 48 – Manufatti sulle fosse

1. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci, in legno o lapidi, di cemento, pietra o marmo, previa l'autorizzazione del responsabile.

A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba delle dimensioni fisse di cm. 160 di lunghezza, cm. 70 di larghezza e lapide di cm. 85 di altezza, con apertura in superficie pari o superiore ai $\frac{3}{4}$ dell'area occupata; l'area scoperta dovrà essere perciò uguale o maggiore a mq. 0,84.

Il copritomba potrà essere installato dopo l'asestamento del terreno.

Il copritomba e i ricordi installati, trascorso il periodo di 10 anni, saranno rimossi a cura del Comune.

La manutenzione e la conservazione del copritomba fanno carico interamente ai richiedenti e ai loro aventi causa per tutta la durata della concessione.

La posa del copritomba è soggetta al pagamento preventivo delle tasse e diritti stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale.

All'infuori di quanto è stato indicato nel presente capo, sulle fosse del campo è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

CAPO X

TUMULAZIONI ED ASSEGNAZIONE DEI LOCULI

Art. 49 – Tipologie

1. Il Comune può concedere ai privati l'uso di:
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali (se disponibili);
 - b) loculi;
 - c) ossari, per la raccolta di resti mortali o ceneri;
 - d) cinerari, per la raccolta delle ceneri.
2. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dei tumuli, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 50 – Requisiti del feretro

1. I cadaveri destinati alla tumulazione nelle sepolture di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di legno, aventi i requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 51 – Assegnazione e concessione tombe, loculi, ossari

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali, deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.
2. La concessione dei loculi avverrà in presenza della salma ed in ordine strettamente numerico dal basso verso l'alto.

Art. 52 – Concessionari dei tumuli

1. I loculi, gli ossari ed i cinerari possono essere dati in concessione ad una sola persona fisica per la tumulazione del coniuge o del parente di grado più prossimo.
2. Il concessionario trasmette l'uso della tomba solo ai propri eredi.
3. Il tumulo non può essere ceduto in alcun modo né a qualsiasi titolo.

Art. 53 – Tariffe

1. Le tariffe riguardanti le sepolture, le operazioni, le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente Regolamento, sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 54 – Differenziazione tariffe

1. La Giunta Comunale stabilirà le tariffe dei loculi e ossari tenendo conto della data di costruzione e di eventuali interventi di rigenerazione.

Art. 55 – Spese di manutenzione

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, dei loculi, degli ossari e dei cinerari sono a carico del privato concessionario.
2. Nei casi di più concessionari della medesima tomba, il responsabile della manutenzione è individuato con le modalità previste dall'art. 35.

Art. 56 – Disciplina del singolo tumulo

1. Ogni loculo può contenere un solo feretro.
2. È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, ove è presente un feretro, nei limiti della capacità del volume.
3. Il concessionario ha l'obbligo di far apporre sulla lapide, a sue spese, nome, cognome, data di nascita e di morte, relativi a tutti i defunti tumulati nel loculo, si trattino di cadavere, resti o ceneri.
4. Il periodo di concessione ha la durata di anni 30, il cui termine iniziale decorre dalla data della sepoltura del cadavere in quel tumulo; i termini iniziale e finale devono essere indicati nell'atto concessorio.
5. Per gli ossari ed i cinerari il periodo di concessione decorre dalla data di rilascio della stessa; i termini iniziale e finale devono essere indicati nell'atto concessorio.
6. La disciplina sopra descritta si applica, nei limiti in cui è compatibile, anche ai loculi privati.
7. Al termine della durata della concessione i resti dei defunti seppelliti vengono conferiti negli ossari comuni, a meno che gli aventi diritto nei tre mesi antecedenti la data di scadenza della concessione non chiedano una diversa destinazione.
8. La Giunta Comunale potrà consentire il rinnovo della concessione per ulteriori massimi 10 anni qualora ci fosse sufficiente disponibilità di loculi.

Art. 57 – Retrocessione dalla concessione di tumulo

1. In caso di trasferimento di feretro prima della scadenza della concessione, il richiedente l'operazione ha l'obbligo di disporre la traslazione anche degli eventuali altri resti mortali o ceneri tumulati assieme, allegando, solo qualora egli non sia il concessionario, nota di liberatoria di tutti gli aventi titolo (coniuge o parenti del defunto di grado più prossimo).
2. Il tumulo, liberato interamente da ogni defunto, ritorna nella completa disponibilità del Comune, e vengono a decadere sullo stesso ogni diritto od interesse legittimo del concessionario od avente titolo.
3. Nessun rimborso è dovuto al concessionario da parte del Comune.

CAPO XI

SEPOLTURE PRIVATE

Art. 58 – Concessionari di aree per sepolture

1. Possono essere date in concessione aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, qualora se ne verificasse la disponibilità.
2. L'area può essere concessa:
 - a) ad una singola persona fisica;
 - b) ad un singolo ente, corporazione o fondazione.
3. Non possono essere concesse aree a persone fisiche o ad enti che mirino a farne oggetto di

lucro o di speculazione.

4. Nel caso in cui il concessionario sia una persona fisica, egli trasmette la proprietà della tomba per eredità ai propri legittimi successori. Per la disciplina dei rapporti fra privati si fa riferimento al Codice Civile.

Art. 59 – Disciplina delle sepolture private

1. La costruzione sull'area dev'essere eseguita a cura del concessionario.
2. Il progetto dev'essere approvato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su conforme parere dell'Autorità Sanitaria e sentita la Commissione Edilizia Comunale. Il progetto deve indicare il numero e la tipologia delle sepolture.
3. Le sepolture di qualsiasi tipologia, siano esse fosse o tumuli, devono essere numerate a cura del concessionario. Tale numerazione dev'essere riportata nel progetto. Qualora le sepolture siano a sistema di tumulazione, la progressione numerica deve svilupparsi dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra, senza distinzione di tipologia di tumulo.
4. La concessione dei tumuli e delle aree deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
5. Con l'atto di concessione il Comune può imporre al titolare, pena la decadenza della concessione stessa, determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato.
6. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
7. L'opera può essere utilizzata solo dopo che il Comune abbia rilasciato il certificato d'usabilità.
8. Il periodo d'ogni concessione decorre dalla data di rilascio della stessa.

Art. 60 – Aveni titolo alla sepoltura

1. Nelle tombe di famiglia hanno titolo ad essere sepolti, salvo particolari limitazioni contenute nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario, il coniuge, i parenti del concessionario fino al IV grado, ed i suoi affini fino al II grado.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private edificate sulle aree di cui all'art. 58, 2° comma, lettera b), è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
3. La domanda di tumulazione in una sepoltura privata dev'essere fatta dal concessionario o dal legale rappresentante.
4. A seguito di richiesta scritta e motivata presentata dal concessionario, il responsabile può rilasciare autorizzazione al seppellimento di persona non legata da parentela od affinità con l'istante, qualora questa abbia avuto in vita legami di convivenza anagrafica.

Art. 61 – Retrocessione dalla concessione d'area

1. In caso di retrocessione dalla concessione di un'area per la realizzazione di tombe di famiglia o monumentali, sulla quale non sia ancora stato realizzato alcun manufatto, il titolare ha la facoltà di chiedere il rimborso per il periodo non usufruito. La somma rimborsata è pari a tanti novantanovesimi dell'importo pagato quanti sono gli anni interi di mancato utilizzo, arrotondati per difetto, decurtata di una penale fissa di € 3.000,00. Tale penale è aggiornabile con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Qualora sull'area in questione sia già stato realizzato un manufatto, la Giunta Comunale disporrà in ordine all'eventuale retrocessione.

Art. 62 – Durata delle concessioni d'area

1. Le concessioni di aree per l'edificazione di tombe di famiglia o monumentali, previste dall'art. 58 del presente Regolamento, hanno la durata di anni 99.
2. Scaduto tale periodo, gl'interessati potranno richiederne il rinnovo. La mancanza di tale richiesta costituirà una legale presunzione d'abbandono del manufatto e di vane ricerche di rintraccio degli eredi; per la qual cosa la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. La Giunta Comunale dovrà deliberare in merito e si dovranno affiggere avvisi all'Albo Pretorio e sul cancello dell'ingresso principale del cimitero per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, il rinnovo della concessione verrà accordato previo pagamento d'una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi, ovvero provvederà a darne comunicazione attraverso avviso affisso all'Albo Pretorio.
4. Il Comune riconosce la titolarità delle concessioni rilasciate antecedentemente al D.P.R. n. 803/1975 a tempo indeterminato, comunemente dette "perpetue" fino al compimento del 99esimo anno dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/75 (11.02.1976). Oltre tale data le concessioni decadono e le sepolture ritornano nella disponibilità e proprietà del Comune. Le predette concessioni potranno comunque essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente alla costruzione di un nuovo cimitero.
5. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto previsto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 63 – Rinuncia od abbandono di sepolture private

1. Nel caso di rinuncia o d'abbandono di sepolture private da parte d'uno o più proprietari si procederà come segue:
 - a) nel caso di unico proprietario di cappellina o loculo, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del manufatto e rientrerà nella piena disponibilità dell'area sopra cui esso si erge;
 - b) nel caso di più proprietari di cappellina o loculo con tumuli singolarmente assegnati, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del singolo manufatto;
 - c) nel caso di più proprietari di cappellina o loculo in proprietà indivisa, la rinuncia da parte d'uno di essi accrescerà la quota degli altri.

CAPO XII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 64 – Disposizioni generali

1. Senza l'autorizzazione del Sindaco non devono essere eseguite, per nessun motivo, esumazioni od estumulazioni, salvo che siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria. Esse devono essere eseguite sotto stretta osservanza delle condizioni impartite.

Art. 65 – Esumazioni ordinarie e straordinarie

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono ordinarie quelle che si eseguono quando sono trascorsi almeno 10 anni dal seppellimento, o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

3. Sono straordinarie quelle che si eseguono quando non sono ancora trascorsi i periodi di tempo previsti dal precedente comma. Esse si effettuano su ordine dell'Autorità Giudiziaria o, su richiesta degli aventi diritto, per traslare i cadaveri in altre sepolture o per cremarli, previa autorizzazione del Sindaco.

4. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

5. Al termine del periodo previsto d'inumazione i resti dei defunti seppelliti vengono conferiti negli ossari comuni, a meno che, nei tre mesi antecedenti la data di detta scadenza, gli aventi diritto non chiedano una diversa destinazione.

6. Le ossa di cadaveri non identificati, che si rinvenissero, saranno diligentemente raccolte e deposte nell'ossario comune.

Art. 66 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi ed i riquadri che vennero occupati per primi.

2. Dovendo procedere allo sgombero d'un intero campo, sarà ivi collocato, con un anticipo possibilmente di almeno tre mesi, un avviso di prossima esumazione dei defunti, e gli aventi diritto potranno chiedere la raccolta dei resti mortali e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza. Tale avviso sarà pubblicato anche all'Albo Pretorio del Comune, nonché all'ingresso del cimitero comunale.

3. Trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione, ogni oggetto e ricordo non reclamati cadranno in proprietà e disponibilità del Comune.

4. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è fissato con comunicazione del Sindaco da affiggere all'ingresso del Cimitero e nell'area interessata almeno 20 giorni prima dell'intervento.

5. Nel caso venga accertata la non completa scheletrizzazione del cadavere, esso potrà:

- a) permanere nella fossa d'originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in un contenitore di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, alla cremazione in un contenitore di materiale facilmente combustibile.

6. Sull'esterno del contenitore dovranno essere riportati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

7. È consentito aggiungere direttamente sul cadavere da reinumare e nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

8. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Art. 67 – Esumazioni straordinarie

1. Il privato ha titolo a chiedere un'esumazione straordinaria esclusivamente per trasferire il cadavere in un altro Comune.

2. L'operazione deve essere eseguita alla presenza del medico competente dell'U.L.S.S. e del custode del cimitero.

3. In caso d'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà

trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità, e di quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 68 – Periodi per le esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi di cadavere di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il medico competente dell'U.L.S.S. dichiari che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 69 – Reperti

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in ossari o loculi ad essi concessi. In tale caso i resti mortali devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco.

2. Le eventuali monete, le pietre preziose ed in genere gli oggetti di valore che siano rinvenuti nel corso delle operazioni sia di estumulazione che di esumazione, devono essere consegnati al Sindaco, il quale provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Tali oggetti dovranno essere restituiti alla famiglia che ne ha titolo di successione, nel caso che questa presenti domanda e sia chiaramente identificata. Della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio Segreteria. Qualora non venissero reclamati entro il termine previsto, potranno essere liberamente messi all'asta a favore del Comune.

Art. 70 – Smaltimento dei rifiuti

1. I rifiuti derivanti dall'attività cimiteriale devono seguire la destinazione prevista dalla vigente normativa in materia, cui deve attenersi l'Ufficio Tecnico Comunale od il concessionario/appaltatore incaricato.

Art. 71 – Apertura di feretri

1. Prima che siano trascorsi 30 anni per le sepolture a tumulazione, e 10 per quelle ad inumazione, conformemente agli artt. 56 e 65, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, fatte salve le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del medico competente.

Art. 72 – Periodo di sepoltura

1. Le estumulazioni e le esumazioni, quando non si tratti di cadaveri seppelliti in tombe private, si eseguono dopo la scadenza dei periodi previsti agli artt. 56 e 65, secondo il provvedimento che verrà disposto dal Sindaco.

Art. 73 – Estumulazioni ordinarie

1. Alla scadenza dei 30 anni il Comune rientra in possesso del loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, qualora le salme siano completamente mineralizzate.

2. Scaduto il termine trentennale di tumulazione, il coniuge od un parente del defunto di grado più prossimo, che in quanto concessionario abbia la disponibilità d'un tumulo, potrà richiedere che i resti mortali siano raccolti in una cassetta di zinco. Qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, gli aventi titolo possono chiederne la cremazione e porre le risultanti ceneri in un tumulo di cui uno di essi sia il concessionario.

3. Il richiedente deve dichiarare che il coniuge od i parenti del defunto di grado pari al suo non dissentono sull'operazione. La dichiarazione vale quale liberatoria per il Comune ai fini dell'esecuzione dell'operazione richiesta.

4. Qualora s'accerti l'incompleta mineralizzazione del cadavere estumulato, si procederà secondo i criteri riportati dal punto 3 della circolare del Ministero della Sanità del 31 luglio 1998, n. 10 e successive disposizioni che potranno essere emanate per la sua modifica e/o integrazione.

5. Il cadavere verrà inumato dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la completa scheletrizzazione. Esso rimarrà inumato per almeno cinque anni, o per almeno due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.

6. Il custode provvederà ad annotare sul registro i dati identificativi dei defunti estumulati e poi inumati, nonché l'ubicazione degli stessi nel cimitero.

7. Le medesime disposizioni si applicano per i cadaveri deposti nelle tombe di famiglia.

Art. 74 – Riduzione di cadavere

1. E' vietato eseguire operazioni tendenti a ridurre il cadavere per porlo entro contenitori di misura inferiore a quello della cassa con la quale fu collocato nella tomba al momento della sepoltura.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sui cadaveri operazioni per le quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 75 – Modalità per esumazione ed estumulazione

1. Nel disporre un'esumazione od un'estumulazione si deve tenere calcolo del periodo di sepoltura del feretro onde poter preliminarmente valutare le probabilità di raccogliere solamente le ossa oppure di rinvenire il cadavere non scheletrizzato, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione, allo scopo di poter adottare le idonee precauzioni.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa d'imballaggio preventivamente preparata. Quando la cassa non sia stata messa in imballaggio, il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto con un telone cerato.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. Il loculo o la fossa rimasto vuoto e aperto dovrà essere disinfettato con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante con il quale il feretro e la terra che lo circondava possano avere avuto contatto. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I

necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma a perdere. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art. 76 – Estumulazione per trasferimento

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di seppellimento ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sepoltura od altro Comune a condizione che, aperto il tumulo, il medico competente dell'U.L.S.S. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta Autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro.

3. È fatto salvo ogni ulteriore accordo al riguardo tra l'Autorità Sanitaria e quella comunale.

Art. 77 – Estumulazioni straordinarie di feretri destinati a fosse

1. Le estumulazioni straordinarie per traslare i cadaveri in fosse possono essere disposte esclusivamente dal Comune. I privati non hanno facoltà di chiederle.

Art. 78 – Motivi d'estumulazione

1. Il concessionario può chiedere l'estumulazione di un defunto per porlo in un'altra sepoltura solo nei seguenti casi:

- a) per traslazione da o verso una sepoltura privata;
- b) per traslazione in altro Comune.

2. L'operazione deve essere eseguita alla presenza del medico competente dell'U.L.S.S. e del custode del cimitero.

3. In caso di estumulazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità e di quelle dell'Autorità Sanitaria.

Art. 79 – Estumulazioni ed esumazioni forzose

1. Per necessità dettate da interesse pubblico o forza maggiore, il Comune può disporre l'effettuazione di estumulazioni o d'esumazioni forzose.

2. Nel caso di estumulazione il Comune garantisce, nei limiti delle proprie disponibilità, la ricollocazione del cadavere, dei resti o delle ceneri, in altro tumulo nell'ambito dello stesso cimitero, previo accordo con il concessionario. Qualora non s'addivenga all'accordo entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento, l'Amministrazione procede d'autorità.

3. La spesa per l'operazione, nonché quella per la decorazione della nuova lapide, qualora quella vecchia non sia recuperabile, sono a carico del Comune.

4. Il concessionario nulla ha a pretendere per l'eventuale differenza tariffaria tra il tumulo originario e quello di destinazione.

5. Nel caso d'esumazione il Comune garantisce, nei limiti delle proprie disponibilità, la ricollocazione del cadavere in un'altra fossa, previo accordo con il coniuge o con i parenti di grado

più prossimo. Qualora non s'addivenga all'accordo entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento, il Comune proceda d'autorità.

6. La spesa per l'operazione è a carico del Comune.

7. Qualora sulla fossa originaria si trovi posizionata una lapide o croce non più recuperabile, la spesa per la fornitura e la posa della nuova lapide o croce è a carico del Comune.

8. Sia il concessionario, in caso di estumulazione, od il coniuge od i parenti di grado più prossimo, in caso d'esumazione, sia il Comune possono chiedere la cremazione del cadavere. Il richiedente si assume l'onere della spesa. Se è il Comune a chiederla, deve ottenerne l'assenso dei familiari entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento, decorsi i quali s'applica il principio del silenzio assenso.

CAPO XIII

CREMAZIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 80 - Cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco secondo quanto prescritto dall'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990 e successive modificazioni, nonché dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. Normalmente l'urna cineraria viene depositata presso il cimitero, salvo sua diversa destinazione, come disciplinato nel presente capo.

3. Ogni urna deve raccogliere le ceneri d'un solo cadavere.

Art. 81 - Affidatario delle ceneri

1. Può presentare istanza per ottenere in affidamento l'urna contenente le ceneri d'un defunto, per la sua conservazione e custodia, chi ha titolo in base alla legge a chiederne la cremazione. Nel caso di più aventi titolo all'affidamento, nella domanda dovrà essere dichiarato chi sarà l'affidatario.

2. L'affidatario deve essere una sola persona fisica.

3. La domanda d'affidamento deve avere le forme ed i requisiti della domanda di cremazione.

Art. 82 - Conservazione e custodia

1. Le ceneri devono essere contenute in un'apposita urna di materiale conforme ai requisiti di legge, perfettamente sigillata, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. La consegna dell'urna deve risultare da apposito verbale dal quale emerga la regolare formazione della stessa. Il verbale deve essere firmato dal responsabile del luogo ove avviene la cremazione e dall'affidatario dell'urna e deve essere redatto in tre esemplari, dei quali il primo viene conservato dal custode del cimitero, il secondo depositato presso l'Ufficio Tecnico Comunale ed il terzo consegnato all'affidatario dell'urna.

3. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza anagrafica, in luogo protetto da possibili sottrazioni o profanazioni.

4. L'affidatario non può dare in custodia le ceneri ad un'altra persona, nemmeno per un breve periodo di tempo.

5. Previa autorizzazione comunale, le ceneri possono essere trasferite ad altro affidatario, se questi è parente con il defunto nello stesso grado del precedente affidatario, solamente nei seguenti casi:

a) tra vivi:

a1) per emigrazione all'estero dell'affidatario;

- a2) per assoluta e comprovata impossibilità di continuare l'affidamento;
 - b) per morte dell'affidatario.
6. Se l'affidatario cambia residenza all'interno del Comune, per il trasferimento dell'urna egli deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.
 7. Le ceneri non possono essere disperse, nemmeno in parte, se non dopo aver ottenuto apposita autorizzazione del Sindaco, conformemente alla legge n. 130/2001 e relativo regolamento d'attuazione.
 8. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
 9. Non possono essere effettuate aperture o fori sull'urna.
 10. Le urne tumulate nel cimitero non possono essere date in affidamento.

Art. 83 – Cessazione dell'affidamento – migrazione dell'affidatario

1. Nel caso in cui l'affidatario non abbia più la possibilità di custodire le ceneri, egli deve provvedere alla sepoltura delle medesime nel Cimitero comunale.
2. Qualora l'affidatario emigri in altro Comune italiano, può chiedere al Comune l'autorizzazione al trasporto delle ceneri presso il cimitero del Comune di emigrazione. L'emigrato, per conservare l'affidamento e la custodia delle ceneri, dovrà rivolgersi per l'autorizzazione al Comune di nuova residenza.
3. L'eventuale omesso adempimento di quanto indicato ai commi 3°, 4°, 6°, 7°, 8° e 9° dell'art. 82, salvo che la fattispecie configuri il reato di cui all'art. 411 del Codice Penale, costituisce violazione sanzionabile ai sensi della vigente normativa.
4. L'immigrato già affidatario di urna può chiedere al Comune di Casalserugo l'autorizzazione al deposito della stessa presso il cimitero comunale; in alternativa può chiedere l'autorizzazione all'affidamento ed alla custodia dell'urna presso la propria residenza. Nelle more del perfezionamento della pratica di residenza, s'intende concessa un'autorizzazione provvisoria – per silenzio assenso – a fronte della formale e regolare istanza d'affidamento e di custodia dell'urna. L'autorizzazione provvisoria decade dalla data d'eventuale rigetto della domanda di residenza; viceversa, acquisita la residenza, viene rilasciata la formale autorizzazione.
5. È fatta salva ogni ulteriore e diversa disciplina nazionale o regionale sulla materia.

CAPO XIV

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

Art. 84 – Autorizzazione alla costruzione

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero, destinate ad accogliere cadaveri, resti mortali o ceneri, di cui all'art. 340 del T.U.L.S. n. 1265/1934, occorre l'autorizzazione del responsabile Tecnico, previa deliberazione del Consiglio Comunale e sentito il medico competente dell'U.L.S.S. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.
2. Le istanze devono passare al vaglio dell'Ufficio Tecnico Comunale per gli accertamenti di rito, affinché le costruzioni stesse siano rispondenti ai requisiti di legge.

Art. 85 – Autorizzazione alla sepoltura

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'articolo precedente, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 8, occorre il nulla osta del responsabile, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 86 – Tasse

1. Il Comune non può imporre tasse di concessione per il seppellimento di defunti nelle cappelle private di cui al capo XIV, superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

CAPO XV

NORME DI SERVIZIO E PERSONALE ADDETTO

Art. 87 – Custodia

1. Nel Cimitero comunale deve essere assicurato il servizio di custodia. Il servizio è svolto dal Comune direttamente oppure dato in concessione od in appalto all'esterno.

2. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal custode-necroforo.

Art. 88 – Compiti del custode-necroforo

1. Il custode-necroforo del cimitero:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
- b) redige in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici, il registro delle operazioni cimiteriali, vidimato dal responsabile, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990;
- c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sui defunti operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
- d) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile all'incaricato del trasporto di cadavere, come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 285/1990;
- e) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in loculi, siano muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- f) deve scavare le fosse, ricevere i cadaveri, resti o ceneri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nei tumuli, riempire le fosse, visitarle frequentemente riparando i cedimenti ed otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno.
- g) vigila affinché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari, e non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue attinenze;
- h) cura l'ordinaria manutenzione di tutte le opere murarie di proprietà comunale;
- i) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile;
- j) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

Art. 89 – Personale

1. Il personale addetto al cimitero comunale dipende:

- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda edifici, viali, sentieri, spazi, illuminazione, pulizia e tutta la struttura nel suo genere;

b) dall'Ufficio Stato Civile per gli adempimenti amministrativi.

2. Il personale addetto al cimitero, inoltre, svolge tutte le operazioni aventi valenza sanitaria (esumazioni, smaltimento rifiuti, ecc.) osservando scrupolosamente le direttive impartite dal medico competente designato dall'U.L.S.S. (coordinatore sanitario o suo delegato/incaricato), cui compete anche il controllo sulle stesse operazioni.

3. Nel caso che il servizio venga dato in appalto od in concessione, il responsabile della ditta concorda i relativi interventi con i responsabili di servizio interessati, fermo restando i compiti e le funzioni attribuiti da contratto.

CAPO XVI

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 90 – Orari d'apertura

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, da affiggersi all'ingresso dello stesso.

Art. 91 – Visitatori

1. Nel cimitero possono essere introdotti veicoli ad esclusivo servizio dello stesso.

2. È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso od in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero o non conformi al comune senso del pudore;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli minori di 10 anni che non siano accompagnati da persone adulte.
- e) a chiunque, quando vi sono motivi di ordine pubblico, d'igiene, di polizia mortuaria o di disciplina interna.

Art. 92 – Presenze durante le operazioni

1. È concesso di presenziare alle operazioni d'esumazione o d'estumulazione ai soli familiari dei defunti, oltre alle Autorità pubbliche ed al personale addetto al cimitero.

2. Per particolari motivi di ordine pubblico, il Sindaco con propria ordinanza può limitare l'accesso ai soli parenti od affini più prossimi del defunto.

3. È fatta salva ogni altra diversa disposizione impartita dall'Autorità Sanitaria.

Art. 93 – Contegno

1. All'interno del cimitero chiunque è tenuto a mantenere un contegno che s'addica all'austerità del luogo. Chi invece tenesse un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, oppure pronunciasse discorsi o frasi offensivi del culto professato dai dolenti sarà, dal personale addetto al cimitero o alla vigilanza, diffidato dal seguire, e, qualora perseverasse, gli sarà ordinato di uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, affidato alla forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

2. Nel cimitero è vietato ogni comportamento irriverente od incompatibile con la destinazione del luogo, ed in particolare:

- a) scavalcare o calpestare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo i

camminatoi tra le fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba del proprio caro;

- b) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a voce alta;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e) danneggiare aiuole, piante od alberi;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in ispecie con l'offerta di servizi o di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- g) fotografare o filmare operazioni cimiteriali, salvo disposizioni contrarie provenienti dall'Autorità Giudiziaria;
- h) eseguire lavori od iscrizioni senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- i) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- j) assistere da vicino ad esumazioni od estumulazioni di cadaveri da parte d'estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Sindaco;
- k) qualsiasi attività commerciale.

3. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, s'estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo diversa autorizzazione in deroga.

4. Restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 94 – Pulizia

1. Il viale centrale, i laterali, i sentieri, i camminatoi fra fossa e fossa devono essere tenuti nel miglior ordine e decoro; nei campi l'erba dev'essere frequentemente estirpata o tagliata.

Art. 95 – Decorazioni delle lapidi

1. Le lampade votive, le decorazioni e le iscrizioni da porre sulle lapidi dei loculi, degli ossari, dei cinerari o sulle tombe ad inumazione, possono essere eseguite e poste in opera solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Comune, da esso resa con atto autonomo od inserita nel contratto di concessione e devono avere le caratteristiche indicate nell'allegato "A" del presente Regolamento. È vietata comunque la posa di oggetti che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

2. Le iscrizioni devono obbligatoriamente contenere il cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto. È facoltà del Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, con proprio decreto, autorizzare altre iscrizioni integrative.

3. Il concessionario non può variare il tipo di marmo usato per le lapidi dei loculi del settore al quale appartiene il tumulo avuto in concessione.

4. Sui loculi della prima fila orizzontale in basso è vietato riporre piante, vasi o fiori fuori dagli appositi spazi di cui la lapide sia fornita.

Art. 96 – Manutenzione degli ornamenti

1. È onere delle famiglie dei defunti, seppelliti tanto nelle fosse quanto nei tumuli, siano essi privati o meno, di tenere con cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ed ogni altro tipo d'ornamento.

2. Qualora gli ornamenti venissero a cedere a causa del tempo o delle intemperie, e non potessero più essere rimessi a posto, saranno ritirati dal custode per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, sempre che, a seguito d'avviso da parte del Comune, entro un mese dalla data di ricevimento dell'avviso stesso non venissero ritirati o riparati dalle famiglie interessate.

3. Il Comune ha diritto a far rimuovere le ornamentazioni, anche se provvisorie, ogniqualvolta le

giudichi indecorose o comunque in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, anche qualora esse siano collocate sopra sepolture private, le quali risultino abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto sulle stesse.

Art. 97 – Sospensione dei lavori

1. Dal venti ottobre al cinque novembre di ogni anno, è vietata l'introduzione di materiali, e vengono sospesi i lavori in corso d'esecuzione per conto di privati.
2. Le imprese devono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.
3. La posa di lapidi e le iscrizioni sono consentite fino al ventotto ottobre.

Art. 98 – Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico dev'essere dato preventivo avviso al Sindaco.
3. L'avviso di cui al comma precedente non è dovuto nei casi di celebrazioni pubbliche a cadenza periodica.

Art. 99 – Divieti

1. Nell'ambito del demanio cimiteriale nulla può essere eseguito o compiuto se non nei limiti di quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. A titolo puramente esemplificativo è vietato:
 - a) asportare dal cimitero materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti o corone da parte di persone non aventi titolo;
 - b) recare qualsiasi danno o sfregio alle lapidi ed ai muri del cimitero o delle cappelle;
 - c) eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

CAPO XVII

CONTRAVVENZIONI

Art. 100 – Sanzioni applicabili

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del T.U.L.S. n. 1256/1934 e successive modificazioni, ed in particolare degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti dalla legge.

Art. 101 – Erezione o posa manufatti

1. Nessuna opera, anche di minima entità, può essere realizzata nel cimitero ove manchi l'autorizzazione comunale.

2. I manufatti eretti senza detta autorizzazione verranno rimossi dal Comune senza alcun preavviso, con spese a carico del committente.

Art. 102 – Difformità dei manufatti

1. Al Comune spetta la verifica della conformità delle lapidi, delle croci e dei monumentini posti sulle fosse con la relativa autorizzazione.

2. Ad esso spetta, inoltre, la verifica della conformità delle decorazioni ed iscrizioni poste sulle lapidi dei tumuli alle prescrizioni stabilite dall'art. 96 del presente Regolamento.

3. Nel caso in cui il Comune riscontri difformità tra la lapide, croce o monumentino posto, e quanto richiesto dalla normativa vigente o dall'autorizzazione concessa, diffida il committente dal provvedere all'adeguamento dell'opera entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell'ingiunzione. Qualora egli non vi ottemperi, il Comune procede alla rimozione e smaltimento del manufatto, con spese a carico del committente.

CAPO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 103 – Rinvii

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, nel T.U.L.S. n. 1265/1934 e successive modificazioni, nella Legge 30 marzo 2001, n. 130 e nel D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Art. 104 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e successiva ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

INDICE ANALITICO

- CAPO I – Definizioni
- CAPO II – Denuncia della causa di morte ed accertamento del decesso
- CAPO III – Periodo d'osservazione dei cadaveri
- CAPO IV – Camera mortuaria
- CAPO V – Trasporto dei cadaveri e celebrazioni
- CAPO VI – Riscontro diagnostico
- CAPO VII – Disposizioni generali sul servizio del cimitero
- CAPO VIII – Ossario comune
- CAPO IX – Inumazioni
- CAPO X – Tumulazioni ed assegnazione dei loculi
- CAPO XI – Sepolture private
- CAPO XII – Esumazioni ed estumulazioni
- CAPO XIII – Cremazione ed affidamento delle ceneri
- CAPO XIV – Sepolcri privati fuori dal cimitero
- CAPO XV – Norme di servizio e personale addetto
- CAPO XVI – Polizia del cimitero
- CAPO XVII – Contravvenzioni
- CAPO XVIII – Disposizioni finali

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA
APPROVATO CON ATTO DI C.C. N. 18 DEL 26/04/07

INSTALLAZIONE ACCESSORI LAPIDE-LOCULI

Norme riguardanti scritte, lampade, portafiori

Le lampade e i portafiori devono essere del tipo rettangolare ed avere le seguenti dimensioni:

- portafiori: altezza cm. 19 – larghezza cm. 16
- lampade: altezza cm. 23 – larghezza cm. 15

Le scritte sulle lapidi devono avere le seguenti dimensioni:

- nome e cognome: altezza cm. 4
- nato – morto: altezza cm. 2,5

E' concessa la posa di un'immagine del "de cuius" c/o crocefisso o altra immagine sacra che non dovranno sporgere oltre cm. 3.

Scritte e portaimmagini dovranno essere in ottone con caratteristiche di uniformità.

SCHEMA DISTRIBUZIONE ACCESSORI

